

Proc. 2021/17 R.G.A.C.C.

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CHIETI

rito civile collegiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE

composto dai magistrati

- Guido CAMPLI -Presidente-
- Nicola VALLETTA -Giudice relatore-
- Francesco TURCO -Giudice-

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 2021/17 R.G.A.C.C. promossa con ricorso depositato il 15/12/17 e vertente

tra

XXXXXX

-RICORRENTE-

e

YYYYYY

-RESISTENTE-

con l'intervento di

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI -Procuratore della Repubblica;



-INTERVENTORE NECESSARIO-

OGGETTO: cessazione di effetti civili di matrimonio concordatario

CONCLUSIONI DELLE PARTI: (ud. 4/12/19); le parti richiamano le richieste, anche istruttorie, e le conclusioni rese negli scritti difensivi utili.

CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attorea narra di avere contratto matrimonio concordatario con odierno convenuto il a , nel corso del quale è nato il figlio (...).

Narra parte ricorrente che il 7/5/15 il tribunale di Chieti omologò accordo di separazione, e da allora in coniugi non si sono riappacificati.

Esponde l'istante che dopo la separazione ella e il figlio han fissato residenza presso i genitori di lei; narra di atteggiamenti del convenuto –in punto di regolazione delle frequentazioni paterne- che non collimano con gli interessi della prole minore, anche (ma non solo) con riferimento a non opportune pubblicazioni di sue foto su profili social del convenuto.

Chiede l'istante dichiararsi la cessazione di effetti civili del matrimonio concordatario “de quo”, con affidamento congiunto della prole a entrambi i genitori, permanenza stabile presso la madre e regolazione delle frequentazioni paterne; con assegno di mantenimento della prole stessa da aumentarsi con riferimento alle crescenti necessità.

Parte convenuta reclama il forte legame affettivo maturato con il figlio; lamenta anche egli inopportune pubblicazioni di foto del figlio su profili social della ricorrente; argomenta su proprie difficoltà economiche che a suo dire rendono possibile richiesta di assegno cd. divorzile per € 200,00 mensili; richiama accordo di separazione che prevedeva obbligo della ricorrente alla restituzione di € 13.600,00.



Chiede dichiararsi la cessazione di effetti civili del matrimonio concordatario “de quo”, con affidamento congiunto della prole a entrambi i genitori, permanenza stabile presso la madre e regolazione delle frequentazioni paterne; con assegno cd. divorzile in proprio favore per € 200,00 mensili; con condanna di controparte alla immediata restituzione della somma di € 13.600,00 come da accordo di separazione; con divieto alla ricorrente di pubblicazione di foto del minore sui social network.

Con ordinanza del 29/3/’18 il Presidente del tribunale ha disposto affidamento congiunto della prole minore, con permanenza stabile presso la madre e regolazione delle frequentazioni paterne; ha fissato a carico del convenuto assegno mensile rivalutabile di € 300,00 per il mantenimento del figlio; con contribuzione al 50% delle cd. spese straordinarie.

Il giudice istruttore ha proceduto ad audizione del minore, come richiesto; con ordinanza del 27/2/’19 ha ammesso prova documentale.

Osserva il collegio che non vi è controversia in ordine al definitivo dissolvimento della “*affectio coniugalis*”, resa palese già in sede di fase presidenziale.

In ordine alla richiesta di cd. “*assegno divorzile*” –resa dal convenuto– nell’ordinanza presidenziale (suffragata da documentazione e comunque non modificata in esito a reclamo) si legge che (...) ha due autovetture (una acquistata nel ’17), risparmi per circa € 13.000,00 e partecipazione (5%) in società con fatturato di circa € 91.500,00 negli ultimi due anni di riferimento.

Non ricorrono pertanto gli estremi per ritenere che il convenuto istante versi in condizioni economico-patrimoniali che non gli consentono di provvedere al proprio sostentamento.

Quanto alla richiesta del convenuto di condanna della ricorrente al pagamento immediato di € 13.600,00 osserva il collegio che lo stesso (...) ammette trattarsi di obbligo già consacrato nell’accordo di



separazione omologato: ciò che evidenzia che il titolo già sussiste e null'altro ha da statuire il giudice del contenzioso civile.

Non essendoci più una casa familiare da assegnare, ed essendo incontroverso il regime dell'affidamento congiunto a entrambi i genitori, restano da esaminare solo le questioni attinenti al suo mantenimento, alla regolazione delle frequentazioni paterne e alla questione della pubblicazione di foto del minore.

In ordine al mantenimento, la valutazione del materiale documentale consente la conferma dell'ordinanza presidenziale, che ha fissato la misura – a carico del padre- in € 300,00 mensili annualmente rivalutabili (indici Istat sull'andamento dei prezzi per i beni di consumo delle famiglie).

Quanto alla questione della pubblicazione di foto del minore, va prescritto a entrambi i genitori di astenersi da dette pubblicazioni in assenza di consenso esplicito dell'interessato (ormai entrato nel diciassettesimo anno d'età).

Proprio l'età del minore consente una regolazione delle frequentazioni paterne altamente elastica, con il principio di base della libera frequentabilità del padre da parte del minore, e con il principio che il padre asseconi le esigenze del minore stesso, di carattere sociale e di studio.

Il tribunale quindi fissa solo la misura minima della frequentazione e dispone la seguente regolazione, sempre derogabile con accordo delle parti: in un contesto di libere frequentazioni paterne (da concordarsi tra le parti nell'interesse della prole, anche con riferimento alle esigenze di socializzazione e di istruzione dei ragazzi, da assicurare anche nell'orario di frequentazione) il padre potrà prelevare e tenere con sé il figlio:

- ogni settimana al lunedì, al mercoledì e al venerdì dall'uscita della scuola e fino alle 22.00' e -a settimane alterne- fino alle 22.00' della domenica;



- ad anni alterni (primo turno per la convenuta al 2020), dalla mattinata del 23/12 alla serata del 30/12 oppure dalla mattinata del 30/12 alla serata del 6/1;
- ad anni alterni (primo turno alla convenuta al 2021), dalla mattinata del giovedì antecedente alla Pasqua alla serata del martedì successivo;
- durante il periodo estivo di sospensione delle lezioni, per due turni di quindici giorni ciascuno, con mantenimento ridotto –per questo motivo- ad € 200,00 per i mesi di luglio e agosto.

Il mantenimento della prole va assicurato come detto confermano assegno a carico del convenuto in ragione di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente con gli indici Istat sull'andamento dei prezzi per i beni di consumo delle famiglie; oltre alla contribuzione al 50% per le cd. spese straordinarie, ovvero non preventivabili ed eccedenti l'ordinario svolgimento della vita quotidiana. Si precisa che: le spese sanitarie vanno concordate solo per ipotesi di ricorso volontario a erogazioni non rese dal servizio sanitario nazionale; le spese di istruzione vanno concordate solo per ipotesi di ricorso a strutture e corsi non statali; le spese di socializzazione (tutte e di qualsiasi tipo: attività sportiva, gite, viaggi non di istruzione etc.) vanno sempre preventivamente esplicitamente concordate.

Quanto ai pagamenti pregressi di spese ritenute straordinarie, ove essi siano stati difforni e in eccedenza rispetto alle statuizioni giudiziarie in essere al momento, devono intendersi resi con spirito di liberalità.

Il regime delle spese può seguire ragioni di compensazione, stante le contrapposte richieste di regolazione delle frequentazioni paterne, e che ha dovuto essere resa poi coattivamente dal tribunale.



P.Q.M.

il Tribunale di Chieti, pronunciando –nel contraddittorio delle parti e in composizione collegiale- nella causa civile iscritta al n° 2021/17 R.G.A.C.C. così dispone:

- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a (....) il (....) tra X e Y (...);
- ordina al Comune di (...) annotazione della sentenza “de quo” al suo passaggio in giudicato;
- conferma le statuizioni essere in ordine alla prole minore, sì come rese dal presidente del tribunale ed emendate dalla Corte d’appello di L’Aquila, ad eccezione della regolazione delle frequentazioni paterne, che fissa nei termini di cui in motivazione, da intendersi qui trascritti;
- ordina a entrambe le parti di astenersi da dette pubblicazioni in assenza di consenso esplicito del figlio (minore ma ormai entrato nel diciassettesimo anno d’età);
- rigetta ogni altra richiesta;
- compensa le spese.

Chieti 10/7/2020.

Il Giudice estensore

(dott. N. Valletta)

Il Presidente

(dott. G. Campi)

